



COMUNE DI MEZZANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 78 della Giunta comunale

OGGETTO: Aggiornamento dell'elenco dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale di Mezzana per l'applicazione delle limitazioni alla collocazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, introdotte dalla legge provinciale 22 luglio 2015 n. 13.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **sette** del mese di **ottobre**, alle ore 08.30, nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Mezzana, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

.

Presenti i signori:

1. Redolfi Giacomo - Sindaco
2. Pasquali Mario - Vicesindaco
3. Dalla Valle Irene - Assessore
4. Barbetti Roberta - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Incapo dott. Carlo Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Redolfi Giacomo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI LUOGHI SENSIBILI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI MEZZANA PER L'APPLICAZIONE DELLE LIMITAZIONI ALLA COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 DEL R.D. 18 GIUGNO 1931 N. 773, INTRODOTTE DALLA LEGGE PROVINCIALE 22 LUGLIO 2015 N. 13.

La provincia Autonoma di Trento, con l'approvazione della Legge provinciale 22 luglio 2015 n. 13 ad oggetto *"Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco"*, ha introdotto misure volte a prevenire, contrastare e curare la dipendenza patologica da gioco, tutelando le persone appartenenti a fasce sociali a rischio che per la loro situazione di vulnerabilità, non riescono a limitare la propria propensione al gioco, che può quindi assumere carattere compulsivo e patologico.

In particolare, l'articolo 5, comma 1, della suddetta L.P. N. 13/2015 ha introdotto su tutto il territorio provinciale il divieto della collocazione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931 (ovvero le cosiddette new slot e VLT videolottery) ad una distanza inferiore ai 300 metri dai luoghi cosiddetti sensibili, identificati come di seguito dalla legge stessa:

- a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;
- b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;
- c) strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale;
- d) strutture e aree ricreative sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (Legge provinciale sui giovani 2007);
- e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della Legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani);
- f) luoghi di culto.

L'articolo 5, comma 2 della medesima Legge provinciale, consente ai Comuni, con proprio atto, di stabilire una distanza superiore ai 300 metri per la collocazione dei predetti apparecchi da gioco, ovvero di vietarne la collocazione in aree circoscritte, esterne ai luoghi sensibili individuati ai sensi del comma 1, tenuto conto dell'impatto sulla sicurezza urbana e sulla qualità del contesto urbano, nonché dei problemi connessi con la viabilità e l'inquinamento acustico.

L'articolo 14 *"Disposizioni transitorie"* della richiamata legge provinciale, così come novellato dall'art. 33 della L.P. 3 agosto 2018 n. 15, ha inoltre previsto l'obbligo di rimozione, degli apparecchi posti ad una distanza inferiore a quella stabilita dal comma 1 dell'art. 5, ovvero i 300 metri dai luoghi sensibili, entro sette anni dall'entrata in vigore della legge (quindi entro il 12 agosto 2022) se collocati nelle sale da gioco ed entro cinque anni dalla medesima data (quindi entro il 12 agosto 2020) negli altri casi.

Con circolare prot. n. 491566 del 21 settembre 2016 il Servizio provinciale industria, artigianato, commercio e cooperazione ha fornito disposizioni per l'attuazione dell'articolo 5 della L.P. n. 13/2015, che si possono così riassumere:

1. esatta definizione dei luoghi sensibili individuati all'art. 5 della legge provinciale:

- (a) *istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado*: in conformità all'art. 8 della legge provinciale sulla scuola (L.P. n. 5/2006) si intendono le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie. Restano, quindi esclusi, gli asili nido, le attività formative liberamente organizzate e attivate da soggetti privati, le università, l'alta formazione artistica e musicale e l'alta formazione professionale;
- (b) *strutture sanitarie e ospedaliere*, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette sia pubbliche che private;
- (c) *strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale*. Si includono le strutture, sia pubbliche che private, che accolgono minori e soggetti adulti con problematiche di dipendenza, disagio psichico e sociale;
- (d) *strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14*

febbraio 2007 n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007): si intendono tutte le strutture e aree gestite da associazioni e organizzazioni che operano nel settore giovanile e frequentati da giovani, quali a titolo esemplificativo centri di aggregazione giovanile, centri giovani, oratori, sedi di associazioni giovanili, sportelli informativi gestiti da giovani e dedicati all'utenza giovanile;

(e) *circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della L.P. n. 11/2008*: si includono le associazioni culturali, sportive e di promozione sociale che operano a favore degli anziani, nonché altre associazioni che promuovono, organizzano o gestiscono a favore di anziani, attività ricreative, culturali, formative, artistiche o sportive;

(f) *luoghi di culto*: edifici destinati al culto e aree cimiteriali (luoghi di sepoltura dei morti), autorizzati nel rispetto delle norme di settore;

2. criterio uniforme su tutto il territorio provinciale per la misurazione della distanza: si ritiene corretto l'utilizzo del criterio del raggio, in linea d'aria, in tutte le direzioni tra l'accesso/ingresso principale dell'esercizio/locale/area interessati alla collocazione o alla rimozione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS;
3. ciascun comune è tenuto ad individuare precisamente con indirizzo completo (via e numero civico) i luoghi sensibili, procedendo alla determinazione delle aree del territorio comunale in cui è vietata la collocazione degli apparecchi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 110 del TULPS;
4. necessità di un monitoraggio degli apparecchi da gioco presenti all'interno delle aree del territorio comunale individuate ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.P. n. 13/2015, rilevando il numero e la tipologia degli apparecchi da gioco, i dati relativi al nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, il nominativo dell'eventuale noleggiatore, al fine della loro rimozione entro i termini stabiliti dalla legge provinciale;
5. **nel caso di apertura di un nuovo luogo sensibile, il Comune interessato dovrà procedere al calcolo e mappatura della distanza e al monitoraggio degli apparecchi da gioco collocati nell'area. La rimozione degli stessi dovrà essere effettuata entro cinque anni dal 1° gennaio dell'anno successivo dalla data di apertura del luogo sensibile;**
6. ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge provinciale, i comuni possono stabilire, con proprio atto, una distanza superiore ai 300 metri o aree circoscritte, esterne ai luoghi sensibili, in cui vietare la collocazione di questi apparecchi; tuttavia nelle fasce oltre i trecento metri dai luoghi sensibili, eventualmente individuate dai comuni, sussisterebbe solamente il divieto di collocazione di nuovi apparecchi da gioco ma non l'obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco già presenti al momento dell'individuazione delle ulteriori aree.

Con deliberazione n. 18 di data 18 agosto 2017, il Consiglio comunale di Mezzana ha quindi provveduto ad individuare i luoghi sensibili presenti sul territorio comunale, adottando la distanza di 300 metri per l'applicazione delle limitazioni alla collocazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del R.D. 18 giugno 1931, in conformità a quanto stabilito dalla Legge provinciale 22 luglio 2015 n. 13, approvando il relativo elenco e le tavole planimetriche che rappresentano l'area costituente il raggio di metri 300 da ogni sito sensibile, all'interno della quale non possono essere installati i predetti apparecchi.

Con il medesimo provvedimento veniva demandata alla competenza della Giunta comunale l'approvazione di eventuali variazioni ed aggiornamenti riguardanti l'elenco dei luoghi sensibili e le relative tavole planimetriche, in conseguenza al verificarsi di una nuova apertura, trasferimento e/o chiusura di un luogo che presenti le caratteristiche per essere ricompreso tra quelli sensibili.

Ciò premesso;

Riscontrata la necessità di aggiornare i luoghi sensibili presenti sul territorio comunale, di cui all'elenco allegato A) alla deliberazione consiliare n. 18 di data 18 agosto 2017 e di procedere alla conseguente mappatura dell'area inibita all'installazione degli apparecchi in oggetto a seguito dell'apertura di un nuovo luogo sensibile, e precisamente:

- **parco giochi – località Marilleva Millequattrocento**: è stato realizzato un nuovo parco con area gioco destinata ad utenza costituita prevalentemente da bambini e ragazzi con apertura a partire dal mese di agosto del 2018. Tale area costituisce apertura di un nuovo punto sensibile di cui all'art. 5, comma 1 lettera d) della L.P. n. 13/2015, che verrà aggiunto all'elenco generale e quindi individuato nella tavola planimetrica B3 relativa alla località Marilleva Millequattrocento;
- **scuola elementare – Via Roma n. 11**: a partire dall'anno scolastico 2017/2018 la scuola elementare di Mezzana è stata accorpata con quella di Commezzadura, presso quest'ultimo Comune. In conseguenza al trasferimento, viene meno il punto sensibile indicato al progressivo n. 2 dell'elenco generale, fermo restando che presso il medesimo edificio sono rilevate ulteriori strutture sensibili rientranti in altre categorie e che di conseguenza risulta invariata la tavola planimetrica B1, allegata alla deliberazione consiliare n. 18-2017, relativa alla mappatura dell'abitato di Mezzana;

Dato atto che, a termini del comma 3 dell'art. 5 della L.P. n. 13/2015, nel caso sopraggiunga l'insediamento di uno dei luoghi indicati dal comma 1 del medesimo articolo, gli apparecchi da gioco in argomento collocati nella nuova area sensibile sono soggetti a rimozione entro cinque anni. Tale termine decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di apertura del nuovo insediamento di luogo sensibile, che nella fattispecie corrisponde al mese di agosto del 2018 (quindi con rimozione entro il 31 dicembre 2023);

LA GIUNTA COMUNALE

vista la Legge provinciale 22 luglio 2015 n. 13 *"Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco"* e successive modifiche e integrazioni;

viste le circolari della Provincia autonoma di Trento - Servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione prot. N. 286863 del 31 maggio 2016 e prot. N. 491566 del 21 settembre 2016;

esaminato l'elenco aggiornato dei luoghi sensibili allegato A e la nuova tavola planimetrica allegato B3 (Marilleva Millequattrocento), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione in sostituzione degli analoghi allegati alla precedente deliberazione consiliare n. 18 di data 18 agosto 2017;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 di data 20.02.2007 e s.m.i.;

acquisito ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del competente Servizio e dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

al fine di costituire il parametro di legittimità per gli atti amministrativi che potranno essere adottati in applicazione dell'art. 5 della L.P. n. 13/2015, si propone l'aggiornamento dell'elenco dei luoghi sensibili individuati conformemente al predetto disposto normativo e della tavola planimetrica della località Marilleva Millequattrocento che rappresenta l'area nella quale, a seguito della nuova apertura di luogo sensibile, è inibita l'installazione degli apparecchi da gioco di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.L.P.S.;

ravvisata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di approvare, a seguito delle variazioni in premessa esposte, l'aggiornamento dell'elenco dei luoghi sensibili (**Allegato A**) individuati conformemente al disposto normativo di cui all'art. 5, comma 1 della L.P. n. 13/2015 e la nuova tavola planimetrica (**Allegato B3** - Marilleva Millequattrocento) che integra il luogo sensibile di più recente apertura, rappresentando l'area costituente il raggio di metri 300 da ogni sito sensibile, all'interno della quale non possono essere installati apparecchi da gioco di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (ovvero le cosiddette new slot e videolottery VTL).
2. Di dare atto che gli allegati di cui al punto precedente, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sostituiscono integralmente gli analoghi approvati con deliberazione consiliare n. 18 di data 18 agosto 2017, dei quali costituiscono aggiornamento, confermando ogni altro contenuto e ulteriore allegato del precedente provvedimento ricognitivo.
3. Di disporre che a seguito dell'insediamento del nuovo luogo sensibile ubicato in località Marilleva Millequattrocento (parco giochi), venga attuato dall'ufficio Polizia locale un monitoraggio degli apparecchi da gioco con vincita in denaro presenti all'interno di tale area come rappresentata nell'allegato B3, rilevando il numero e la tipologia degli apparecchi da gioco, i dati relativi al nulla osta

dell'Amministrazione finanziaria, il nominativo dell'eventuale noleggiatore, al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute negli articoli 5, comma 3 e 10, comma 1 della L.P. n. 13/2015, in particolar modo per comunicare agli interessati l'obbligo di rimuovere gli eventuali apparecchi da gioco installati entro cinque anni decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di apertura del neo insediamento sensibile (entro il 31.12.2023).

4. Di precisare che le limitazioni di cui alla L.P. n. 13/2015 si applicano anche ad eventuali incrementi quantitativi di apparecchi da gioco con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del R.D. n. 773/1931, da parte di soggetti già titolari di licenze che intendano aumentare il numero di apparecchi già installati ed accertati dal Comune con apposito monitoraggio.
5. Di precisare, altresì, come indicato nella nota della Provincia Autonoma di Trento di data 31.05.2016 prot. N. 286863, che non è ammesso, per un soggetto già titolare di licenza/autorizzazione per la collocazione di apparecchi individuati dall'art. 110 comma 6 del R.D. n. 773/1931 in un esercizio ubicato ad una distanza inferiore ai 300 mt. da un luogo sensibile, il trasferimento degli stessi in un esercizio che si trova anch'esso all'interno di una zona "sensibile" in quanto tale operazione si configurerebbe come nuova collocazione e per questo vietata.
6. Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet comunale, all'albo pretorio e mediante altre forme idonee a garantirne la più ampia conoscibilità.
7. Di dare atto che, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i..
8. Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 3° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
9. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Redolfi Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Incapo dott. Carlo Alberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO ART. 110, COMMA 6 DEL
TULPS: INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELL'ART. 5
DELLA L.P. 22 LUGLIO 2015 N. 13**

ELENCO DEI LUOGHI SENSIBILI

LEGENDA:

- ISTITUTI SCOLASTICI O FORMATIVI DI QUALSIASI ORDINE E GRADO**
in conformità all'art. 8 della legge provinciale sulla scuola (L.P. n. 5/2006) si intendono:
 - Scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate
 - Le istituzioni scolastiche e formative provinciali
 - Le istituzioni scolastiche e formative paritarie

- STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE, INCLUSE QUELLE DEDICATE ALL'ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E RECUPERO DI SOGGETTI AFFETTI DA QUALSIASI FORMA DI DIPENDENZA O IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE O CHE COMUNQUE FANNO PARTE DI CATEGORIE PROTETTE**

- STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI OPERANTI IN AMBITO SANITARIO, SCOLASTICO O SOCIO-ASSISTENZIALE**

- STRUTTURE E AREE RICREATIVE E SPORTIVE FREQUENTATE PRINCIPALMENTE DA GIOVANI, NONCHE' CENTRI GIOVANILI O ALTRI ISTITUTI FREQUENTATI PRINCIPALMENTE DA GIOVANI PREVISTI O FINANZIATI AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 14 FEBBRAIO 2007 N. 5 ("LEGGE PROVINCIALE SUI GIOVANI 2007")**

- CIRCOLI PENSIONATI E ANZIANI PREVISTI O FINANZIATI AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 25 LUGLIO 2008 N. 11 ("ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVILE DELLE PERSONE ANZIANE, ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELLA TERZA ETA' E ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI")**

- LUOGHI DI CULTO**

ISTITUTI SCOLASTICI O FORMATIVI DI QUALSIASI ORDINE E GRADO**art. 5 comma 1 lett. a) L.P. 13/2015**

Nr. progressivo	Denominazione	Indirizzo/accesso	Abitato - Mappa
1	Scuola dell'infanzia provinciale	Via Manzoni n. 22	Mezzana – mappa B1
2 (*)	Scuola elementare	Via Roma n. 11	Mezzana – mappa B1

(*) A partire dall'anno scolastico 2017/2018 la scuola elementare di Mezzana è stata accorpata con quella di Commezzadura, presso quest'ultimo Comune. In conseguenza al trasferimento, viene meno il punto sensibile indicato al progressivo n. 2, fermo restando che presso il medesimo edificio sono rilevate ulteriori strutture sensibili rientranti in altre categorie.

STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE, INCLUSE QUELLE DEDICATE ALL'ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E RECUPERO DI SOGGETTI AFFETTI DA QUALSIASI FORMA DI DIPENDENZA O IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE O CHE COMUNQUE FANNO PARTE DI CATEGORIE PROTETTE**art. 5 comma 1 lett. b) L.P. 13/2015**

Nr. progressivo	Denominazione	Indirizzo/accesso	Abitato - Mappa
/	/	/	/

STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI OPERANTI IN AMBITO SANITARIO, SCOLASTICO O SOCIO-ASSISTENZIALE**art. 5 comma 1 lett. c) L.P. 13/2015**

Nr. progressivo	Denominazione	Indirizzo/accesso	Abitato - Mappa
/	/	/	/

**STRUTTURE E AREE RICREATIVE E SPORTIVE FREQUENTATE
PRINCIPALMENTE DA GIOVANI, NONCHE' CENTRI GIOVANILI O ALTRI
ISTITUTI FREQUENTATI PRINCIPALMENTE DA GIOVANI PREVISTI O
FINANZIATI AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 14 FEBBRAIO 2007 N.
5 ("LEGGE PROVINCIALE SUI GIOVANI 2007")**

art. 5 comma 1 lett. d) L.P. 13/2015

Nr. progressivo	Denominazione	Indirizzo/ accesso	Abitato - Mappa
3	Biblioteca comunale – punto di lettura	Via del Pressenach n. 2	Mezzana – mappa B1
4	Palazzetto dello Sport – palestra e area sportiva	Via del Pressenach n. 5	Mezzana – mappa B1
5	Palestra presso scuola elementare	Via Roma n. 13	Mezzana – mappa B1
6	Parco giochi	Via per Marilleva	Mezzana – mappa B1
7	Parco giochi	Frazione Ortisè	Ortisè-Menas – mappa B4
8 (*)	Parco giochi	Località Marilleva Millequattrocento	Marilleva 1400 – mappa B3

La biblioteca-punto di lettura costituisce un punto nevralgico di ritrovo e di studio per ragazzi e studenti, per la libera consultazione di volumi e di giornali e riviste e la disponibilità di postazioni informatiche multimediali, con un significativo allestimento di spazi destinati ai bambini per attività didattiche e ludico-ricreative. Da anni è sede di iniziative specificamente rivolte ad utenti in età scolare, organizzate in collaborazione con le scuole presenti sul territorio, al fine di promuovere la lettura, l'attività didattica ma anche quella ricreativa.

Gli impianti sportivi oggetto di rilevazione, per loro natura sono fruiti in via prevalente da giovani, essendo sede di allenamento di diverse associazioni sportive giovanili-dilettantistiche (ginnastica acrobatica, calcio, ecc.) o frequentati da bambini nell'ambito di attività scolastica ed extra scolastica.

I parchi e giardini rilevati sono dotati al loro interno di aree gioco destinate ad un pubblico costituito in via prevalente da bambini e ragazzi. Per tali strutture gli accessi pedonali possono essere plurimi e di conseguenza spetterà all'interessato dimostrare, con documentazione tecnica, l'effettiva distanza intercorrente tra gli accessi relativi ai siti sensibili e l'accesso al locale ove intende installare gli apparecchi da gioco.

() Luogo sensibile di successivo insediamento aperto a decorrere da agosto 2018. La rimozione degli apparecchi posti nella nuova area sensibile dovrà avvenire entro cinque anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di apertura dell'ulteriore area gioco (quindi **entro il 31.12.2023**).*

CIRCOLI PENSIONATI E ANZIANI PREVISTI O FINANZIATI AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 25 LUGLIO 2008 N. 11 ("ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVILE DELLE PERSONE ANZIANE, ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELLA TERZA ETA' E ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI")

art. 5 comma 1 lett. e) L.P. 13/2015

Nr. progressivo	Denominazione	Indirizzo/accesso	Abitato - Mappa
8	Circolo Pensionati e Anziani Mezzana	Via Roma n. 5	Mezzana – mappa B1

Si tratta di sito frequentato in via esclusiva da persone anziane e costituisce luogo di ritrovo, socializzazione e svago di una fascia di popolazione particolarmente vulnerabile e bisognosa di attenzioni.

LUOGHI DI CULTO

art. 5 comma 1 lett. f) L.P. 13/2015

Nr. progressivo	Denominazione	Indirizzo/accesso	Abitato - Mappa
9	Chiesa SS. Pietro e Paolo	P.zza Trento	Mezzana – mappa B1
10	Chiesa della Madonna di Caravaggio	P.zza Trento	Mezzana – mappa B1
11	Chiesa San Romedio	Loc. Roncio	Mezzana – mappa B1
12	Chiesa San Cristoforo	Fraz. Ortisè	Ortisè-Menas – mappa B4
13	Chiesa San Rocco	fra abitati di Ortisè e Menas	Ortisè-Menas – mappa B4
14	Chiesa Marilleva Millequattrocento	Località Marilleva Millequattrocento	Marilleva 1400 – mappa B3
15	Cimitero di Mezzana	Via Dante	Mezzana – mappa B1
16	Cimitero di Ortisè-Menas	fra abitati di Ortisè e Menas	Ortisè-Menas – mappa B4

